REPERTORIO

D.R.S. n. n. 52

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2, comma 1, u.p., inserito dall'art. 1, comma 38 della legge 06/11/2012, n. 190, secondo cui «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»;

VISTA L.R. 30/04/1991, n. 10 e s.m.i.;

VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;

VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;

VISTO il D.lgs. 03/03/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;

VISTO il D.lgs. 06/09/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

VISTA la L.R. 05/04/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.;*

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 e, in particolare, l'art. 13 comma 1 che sancisce l'applicabilità del regolamento medesimo al procedimento di che trattasi;

VISTO il parere prot. n. 31999 del 18/04/2013, assunto al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 23/04/2013 al n. 21974, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto propria la tesi del Servizio 3 circa la disciplina di diritto intertemporale, nella misura in cui il D.P.Reg. n. 48/2012 ha fissato come «inderogabile linea di demarcazione all'efficacia delle due discipline successive, l'avvenuta celebrazione alla data di entrata in vigore, della Conferenza di servizi decisoria sul progetto da autorizzare»;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.R. .Sic. 18/01/2013, n. 6;

VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/09/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;

VISTO il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia ha preposto l'ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio dell'attività amministrativo-contabile;

VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3070 del 14/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;

VISTE le disposizioni prot. n. 21025 del 19/05/2014, prot. n. 122 del 04/01/2016 ed il D.D.G. n. 10/2016 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTA la nota assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Industria in data 31/08/2010 al n. 1484 con la quale la Società Eolica Platani S.r.l. con sede legale in Via Nunzio Gallo, 2 - 90139 Palermo, - C.F. P.I. 02263350817, ha presentato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico di potenza pari a 45 MWe , sito nel territorio dei Comuni di San Biagio Platani, Cattolica Eraclea e Sant'Angelo Muxaro (AG), foglio di mappa 22 p.lle 54, 98 e 53 comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso;

VISTA la nota prot. n.12960 del 21/04/2015, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha convocato la C.d.S. per il giorno 11/05/2015 invitando la Società a far pervenire la documentazione minima necessaria per la procedibilità della pratica di cui all'art. 4 del Regolamento approvato con D.p.r.s. n. 48/2012 ;

VISTA la nota prot. n. 15323 del 13/05/2015 con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 11/05/2015, conclusasi con il rinvio di 90 giorni perentori entro i quali la Società avrebbe dovuto esibire a tutte le Amministrazione coinvolte nel procedimento autorizzativo il progetto rimodulato ed alla Amministrazione procedente anche la documentazione minima prevista all'art. 4 del vigente D.P.R.S. n. 48/2012 riferita alla nuova soluzione progettuale..

VISTA la nota prot. n. 395521 del 19/11/2015, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha rappresentato alla Società quanto segue: «*...attesa la necessità di definire l'istruttoria di che trattasi con la convocazione della C.d.S. e che, tuttavia, non risulta pervenuta a tutt'oggi né la documentazione necessaria per la procedibilità della pratica ai sensi del suddetto art. 4, né quella tecnica e progettuale aggiornata, si invita codesta Società ad ottemperare alla citata incombenza entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla ricezione della presente nota, decorso infruttuosamente il quale si procederà ad adottare idoneo provvedimento espresso di mancato accoglimento ed archiviazione della relativa pratica redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, u.p. della legge 07/08/1990, n. 241, inserito dall'art. 1, comma 38 della L. 06/11/2012, n. 190. Si evidenzia che per i motivi sopra indicati, la presente nota costituisce altresì preavviso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga in oggetto indicata ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 11 bis della L.R. n. 10/1991 e s.m.i.*»

CONSIDERATO che la Società, sebbene avesse regolarmente ricevuta la suddetta nota tramite pec, non ha fatto pervenire nei termini prescritti né quanto richiesto né alcuna osservazione o ulteriore documentazione;

CONSIDERATO altresì che, in ossequio al principio *tempus regit actum* ciascuna fattispecie deve realizzarsi nell'osservanza della norma vigente al momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che ciascuno degli atti che si susseguono nella sequenza procedimentale deve essere posto in essere nel rispetto della norma vigente al momento dell'emissione dovendo l'amministrazione tenere conto delle modifiche normative intervenute durante l'*iter* procedimentale, non potendo, al contrario, considerare l'assetto cristallizzato una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato avvio;

RITENUTO pertanto, perdurando la manifesta improcedibilità della pratica di che trattasi per carenza documentale, di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza originaria avanzata della *Società* finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto sopra meglio specificato ed alla conseguente definitiva archiviazione della pratica ;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società Eolica Platani S.r.l. con sede legale in Via Nunzio Gallo, 2 - 90139 Palermo, - C.F. P.I. 02263350817, finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico di potenza pari a 45 MWe, sito nel territorio dei Comuni di San Biagio Platani, Cattolica Eraclea e Sant'Angelo Muxaro (AG), foglio di mappa 22 p.lle 54, 98 e 53, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, non è accolta e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì - 8 FEB. 2016

REGIONE SICILIANA

Il Dirigente del Servizio
(*Ing. Alberto innirello*)